



"Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali"



REGIONE
ABRUZZO



PSR 2014-2020
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 16

MISURA 3 – “REGIMI DI QUALITÀ’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”

SOTTOMISURA 3.1 – “SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3.1.1 – “ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”

PRIMA ADESIONE NUOVE AZIENDE
- ANNO 2017 -



INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE
1.1. Descrizione della tipologia di intervento
1.2. Obiettivi operativi
1.3. Ambito territoriale di applicazione
2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI
2.1. Soggetti richiedenti
3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
3.1. Condizioni soggettive di ammissibilità
3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità
4. INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI
4.1. Eleggibilità delle spese
4.2. Costi ammissibili e non ammissibili
4.3. Termini di esecuzione dell'intervento
4.4. Impegni del soggetto beneficiario
5. PROFILI FINANZIARI
5.1. Budget dell'Avviso
5.2. Aliquota ed importo dell'aiuto
5.3. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni
6. DOMANDA DI SOSTEGNO
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
7. IL PROCESSO VALUTATIVO
7.1. Criteri di selezione
7.2. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione
7.3. Ricevibilità delle istanze
7.4. Ammissibilità delle istanze
7.5. Valutazione di merito
7.6. Graduazione
8. CONCESSIONE DEI BENEFICI
8.1. Concessione e provvedimento
8.2. Varianti
8.3. Proroghe
9. DOMANDA DI PAGAMENTO
9.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
9.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9.3. Istruttoria della domanda di pagamento



10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RECUPERI
12. RECLAMI E RICORSI
13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
13.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari
13.2. Riduzioni e Sanzioni
14. ULTERIORI INFORMAZIONI
14.1. Riferimenti e contatti
14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali
ALLEGATO
A. Regimi di qualità e prodotti agricoli ammissibili
B. Schema di mandato per approccio collettivo



1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione della tipologia di intervento

La tipologia di intervento persegue l'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai prodotti agroalimentari abruzzesi di acquisire specifici vantaggi competitivi mediante la diffusione dei prodotti di qualità, dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità regolamentati. La tipologia di intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo sotto forma di pagamento annuale, **ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità** (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, biologico, prodotti della montagna, schemi di qualità volontari e schemi riconosciuti nazionali), così come previsto dall'art. 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si prevede un sostegno per la prima iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

La sottomisura 3.1 prevede la concessione di aiuti per cinque* anni ai beneficiari che aderiscono/partecipano per la prima volta ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell'Allegato A) al presente avviso, entro le scadenze dettate dai relativi Organismi di Controllo e comunque comprese tra il 1° gennaio e la data di scadenza della domanda di partecipazione al presente bando di sottomisura.

***NB:** dato atto che la programmazione del PSR 2014-2020, cessando la sua durata al 31.12.2020, non consente di assumere impegni finanziari oltre tale data, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili per la prima volta con il presente bando può essere assicurata, all'attualità, la corresponsione dell'aiuto **solo per quattro delle cinque annualità** d'impegno previste dal PSR, fermo restando comunque il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno ad aderire al regime di qualità per cinque anni.

1.2. Obiettivi operativi

L'obiettivo operativo dell'intervento è quello di indurre i produttori a integrarsi tra di loro applicando regole comuni, finalizzate a garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive (disciplinari/metodi) che prevedono livelli qualitativi superiori a quelli prescritti dalla normativa cogente.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della Sottomisura 3.1 - Intervento 3.1.1 è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1. Soggetti richiedenti

I beneficiari sono i **produttori agricoli singoli o associati** che aderiscono/partecipano per la prima volta ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell'Allegato A) al presente avviso, o direttamente (**approccio singolo**) o attraverso le loro associazioni (**approccio collettivo**), come specificato all'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro le scadenze dettate dai relativi Organismi di Controllo e comunque comprese tra il 1° gennaio e la data di scadenza della domanda di partecipazione al presente bando di sottomisura.



3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

3.1. Condizioni soggettive di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori in attività, come definiti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che aderiscono per la prima volta ad uno dei sistemi di qualità riportati nell'Allegato A) al presente avviso.

In caso di domanda presentata con approccio collettivo, le associazioni di agricoltori devono allegare alla domanda di aiuto l'elenco degli agricoltori "*nuovi aderenti*" al regime di qualità sovvenzionato per il quale chiedono il sostegno, indicando per ciascun agricoltore il CUA e l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità indicato.

L'associazione richiedente deve:

- a) essere riconosciuta ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999 in caso di consorzio di tutela delle DOP, IGP e STG;
- b) essere riconosciuta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in caso di consorzio di tutela delle DOP e IGP dei vini;
- c) essere costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli;
- d) essere riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP del settore degli ortofrutticoli;
- e) essere riconosciuta ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo;
- f) essere costituita secondo le disposizioni previste dal Codice civile o da leggi speciali per eventuali altre forme di aggregazione.

I suddetti criteri di ammissibilità devono essere in possesso del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità

L'adesione al regime di qualità deve avvenire per la prima volta (nuova adesione/partecipazione) da parte dei soggetti interessati (agricoltori in attività) ed è effettuata per uno o più prodotti o categoria di prodotti che rientrano nei regimi di qualità elencati nell'Allegato A) al presente avviso. La nuova adesione al regime di qualità deve essere effettuata da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere "agricoltore in attività", come definito dall'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 18/11/2014 e s.m.i.;
2. essere socio del soggetto richiedente, in caso di domanda presentata da una associazione (approccio collettivo);
3. condurre una azienda agricola (cfr: Art.1 del D.P.R. n. 503/1999), ubicata nell'ambito del territorio della regione Abruzzo e il prodotto oggetto di adesione al regime di qualità sia ottenuto sul territorio regionale;
4. non essere mai stato iscritto al sistema di controllo del regime di qualità per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda.

Le condizioni di ammissibilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenute, senza interruzioni, fino al termine della durata dell'intervento (cinque anni).



4. INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI

4.1. Eleggibilità delle spese

La spesa ammissibile corrisponde all'importo dei costi sostenuti dall'impresa agricola nei confronti dell'organismo di certificazione/laboratorio riconosciuto per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno sino alla data di esecuzione degli interventi per l'annualità di riferimento, indicata al successivo punto 4.3.

Qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una DOP o una IGP precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria di cui al D.M. N. 12511 del 14/10/2013 a quello attivato per la nuova registrazione, sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente avviso.

4.2. Costi ammissibili e non ammissibili

La spesa ammissibile corrisponde all'importo dei costi sostenuti dall'impresa agricola nei confronti dell'organismo di certificazione/laboratorio riconosciuto per la partecipazione al sistema di qualità, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno e sino alla data di esecuzione degli interventi per l'annualità di riferimento, indicata al successivo punto 4.3.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it ed ad eventuali successivi atti di aggiornamento che saranno resi conoscibili con analoga modalità.

I costi ammissibili sono quelli relativi all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione, in particolare:

- costo per l'iscrizione al sistema di controllo (**ammissibile solo nel primo anno d'impegno**);
- costo per la quota annua fissa per l'attività di controllo e certificazione;
- costo per la quota annua variabile per l'attività di controllo e certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- costo per le analisi effettuate, previste dal disciplinare di produzione e/o dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- costi per le analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti, necessarie per la certificazione, se previste dai relativi piani di controllo;
- costo per le verifiche ispettive e/o analisi aggiuntive, formalmente richieste dall'organismo di controllo (tranne quelle effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'OdC).

Sono escluse dal presente intervento:

- le spese sostenute da imprese agricole per le quali in data antecedente alla presentazione della prima domanda di sostegno per la sottomisura 3.1 ci sia stata una adesione allo stesso regime di qualità specifico (anche con altro organismo di certificazione);
- non è ammissibile il sostegno relativo a imprese subentrate ad altre che già erano iscritte ai regimi di qualità specifici prima della presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso in cui tale subentro preveda un diverso CUAA;
- non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate fuori dal territorio della regione Abruzzo, anche se addebitati a imprese aventi sede legale nella regione Abruzzo.
- non sono ammissibili i costi di ispezioni aggiuntive e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'OdC.



Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.1 del PSR e nelle "Linee guida per l'attuazione del PSR 2014-2020" - Revisione dicembre 2016 e ss.mm.i.i..

4.3. Termini di esecuzione degli interventi

Le attività previste per la "nuova adesione" al regime di qualità (iscrizione, controlli e certificazione del prodotto), devono essere realizzate entro la data di scadenza dell'intervento per l'annualità 2017, fissata al **15 maggio 2018**.

NB: Poiché le produzioni interessate afferiscono a regimi/metodi differenti, con campagne di riferimento diverse a seconda del prodotto/metodo, si considera periodo utile per la spesa quello compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e quella di scadenza dell'intervento (annuale), indipendentemente dall'epoca di inizio e termine delle rispettive campagne.

4.4. Impegni del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario si impegna a:

- conseguire i requisiti di conformità e/o di certificazione del prodotto entro la data di conclusione dell'intervento per l'annualità di riferimento (vedi punto 4.3);
- aderire al sistema prescelto per l'intera durata dell'intervento (cinque anni);
- in caso di approccio collettivo l'associazione deve garantire l'adesione, al regime di qualità indicato, degli agricoltori per conto dei quali si richiede il sostegno;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco da parte di soggetti incaricati al controllo.

Il mancato rispetto degli impegni suddetti comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La verifica sul requisito della prima partecipazione a un regime di qualità verrà effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa.

A tal fine, le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità. A tal fine le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento.

Il **mandato**, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B) del presente avviso, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e da quello dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

5. PROFILI FINANZIARI

5.1. Budget dell'Avviso

L'importo reso disponibile con il presente Avviso per l'anno 2017 è pari ad € **1.000.000,00** (euro un milione,00).

NB: L'importo reso disponibile è riservato prioritariamente alla copertura dei costi risultanti dalle domande di conferma per la seconda annualità ammesse a beneficio con Determina n. DPD019/41/17 del 09 marzo 2017 (in quanto impegno pluriennale) mentre la restante parte è destinata alla copertura dei costi relativi alle nuove adesioni.



5.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per far fronte ai costi di iscrizione e certificazione relativi alla partecipazione ai regimi di qualità.

Il sostegno viene erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base ai costi di iscrizione e certificazione realmente sostenuti ed in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura dei costi stessi.

Il sostegno per la partecipazione ad uno o più regimi di qualità può essere riconosciuto per un massimo di cinque anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo. Dato atto che la programmazione del PSR 2014-2020, cessando la sua durata al 31.12.2020, non consente di assumere impegni finanziari oltre tale data, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili per la prima volta con il presente bando può essere assicurata, all'attualità, la corresponsione dell'aiuto solo per quattro delle cinque annualità d'impegno previste dal PSR, fermo restando il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per cinque anni.

5.3. Limiti stabiliti all'intervento

Per ogni soggetto aderente e ritenuto ammissibile è riconosciuto l'importo massimo di spesa ammissibile di 3.000,00 euro/anno, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata (ivi compreso l'eventuale importo relativo alla conferma seconda annualità).

Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole, il massimale di 3.000,00 euro/anno è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo.

5.4. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-duble funding) da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Gli aiuti per la "nuova adesione" al regime di qualità della produzione biologica di cui all'Art. 16, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/13 **NON SONO COMPATIBILI** con gli aiuti previsti dalla **Misura 11** Agricoltura biologica – Sottomisura 11.1 - Tipologia d'intervento 11.1.1 – Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 – Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Gli aiuti per la "nuova adesione" al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) di cui all'Art. 16, comma 1 lettera b) del Reg. UE) n.1305/13 **SONO COMPATIBILI** con gli aiuti previsti dalla **Misura 10** Pagamenti agro-climatico-ambientali – Sottomisura 10.1 - Tipologia di intervento 10.1.1 – Produzione integrata.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

A valere sul presente bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno o individualmente (**approccio singolo**) o attraverso una associazione di produttori (**approccio collettivo**) per la prima annualità di partecipazione al regime di qualità (prima adesione), riferita all'anno 2017.



Lo stesso richiedente può presentare più di una domanda di sostegno in relazione a diversi regimi di qualità cui intende aderire (oltre all'eventuale domanda di conferma per la seconda annualità, se già soggetto beneficiario per altro regime nell'ambito del bando annualità 2016), **nel limite del massimale annuo di € 3.000,00** (euro tremila,00), importo comprensivo anche di eventuale conferma.

Con particolare riferimento all'approccio collettivo, lo stesso agricoltore può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altro diverso regime. Resta fermo l'importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo agricoltore.

Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

Qualora il richiedente risulti presente sia tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione che in una domanda di sostegno singola per il medesimo regime/prodotto, viene considerata inammissibile quella con approccio singolo.

Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente, né tramite l'associazione, più domande di sostegno per i regimi di qualità biologico e SQNPI.

NB: Qualora il richiedente risulti presente sia tra i soggetti aderenti/partecipanti al regime di qualità biologico che in quello del SQNPI, quella al SQNPI viene considerata inammissibile.

La domanda di conferma per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente sui pertinenti bandi, per un periodo massimo complessivo di cinque anni consecutivi (per il presente avviso vedi nota punto 1.1).

A pena di irricevibilità, la domanda di aiuto va presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, entro i **60 giorni** successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito **www.regione.abruzzo.it/agricoltura**. A fini meramente notiziali, il presente Avviso viene inoltre pubblicato sul BURAT e nella sezione del sito della Regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente – Sezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici".

La domanda di aiuto deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di aiuto che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

Si fa presente che le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario anche la **presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato)** della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.

NB: Le eventuali richieste da parte dei professionisti di abilitazione al sistema SIAN devono pervenire all'ufficio competente (pietro.dipaolo@regione.abruzzo.it) almeno 15 giorni prima della chiusura del bando, pena il mancato rilascio della stessa.



Una volta inseriti tutti i dati della domanda sarà possibile stamparla: a tal fine il sistema SIAN propone due tipologie di stampa:

- stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
- stampa definitiva: assegna alla domanda il codice univoco (BARCODE) di domanda AGEA. Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda che risulta in stato di "STAMPATA".

In caso di **utente istituzionale** (Regione, CAA, libero professionista) segue la firma OTP (One Time Password) del beneficiario: il sistema produce il modello "Conferma firma OTP" che l'agricoltore sottoscrive con firma autografa. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione domanda che consiste nell'invio telematico della stessa. La domanda risulta in stato RILASCIATA (PROTOCOLLATA).

In caso di **utente qualificato** (Operatore agricolo) segue il rilascio domanda con OTP (One Time Password): l'utente qualificato rilascia e protocolla la domanda su SIAN. La domanda risulta in stato RILASCIATA (PROTOCOLLATA).

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

Tutta la documentazione di cui al successivo punto 6.2 deve essere allegata alla domanda in formato elettronico.

Sino a 15 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AGEA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda di sostegno;
- b) copia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
- c) copia della richiesta dell'impresa agricola di adesione/partecipazione al regime di qualità prescelto ovvero attestazione dell'OdC circa la richiesta di adesione/partecipazione/inserimento nel regime prescelto;
- d) n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità delle DOP-IGP dei prodotti agricoli e alimentari o delle DOP-IGP dei vini;
- e) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni biologiche, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità della produzione biologica;
- f) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni del SQNPI, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al SQNPI;
- g) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione ad altri sistemi riconosciuti;
- h) n. 3 preventivi per le analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti dal Mipaaf o accreditati da Accredia in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, necessarie per la certificazione, se previste dai relativi piani di controllo;
- i) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesta di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di iscrizione, partecipazione e certificazione oggetto del presente avviso; nel caso di un'organizzazione di produttori che gestisce un programma operativo approvato contenente azioni similari, l'impegno a non richiedere un



sostegno per le azioni già inserite nel quadro del programma operativo presentato dall'OP a valere sulle misure previste nella relativa OCM (Organizzazione Comune di Mercato), al fine del rispetto del principio del "non-doppio finanziamento" (no-duble funding); in caso di adesione al regime biologico di non aderire alla Misura 11 Agricoltura biologica – Sottomisura 11.1 - Tipologia d'intervento 11.1.1 – Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 – Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

In caso di **domanda di prima adesione presentata con approccio collettivo** dall'associazione di produttori dovranno essere allegati altresì:

- j) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'Associazione richiedente;
- k) dichiarazione con elenco delle imprese agricole associate richiedenti il sostegno, con indicazione del nome/ragione sociale e del CUA di ciascun nuovo aderente al regime;
- l) atto dell'organo amministrativo dell'Associazione che approva l'intervento e autorizza il legale rappresentante a presentare le domande di sostegno e di pagamento a valere sulla presente sottomisura per gli associati e, pertanto, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di Controllo e a ricevere il pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale;
- m) mandato da parte degli agricoltori associati richiedenti il sostegno a presentare la domanda di sostegno e di pagamento, secondo lo schema di mandato di cui all'allegato B), sottoscritto dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

NB: In caso di obbligo di tre preventivi occorre indicare la motivazione della scelta mediante apposita relazione. I preventivi devono essere intestati al singolo beneficiario ovvero all'associazione. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che il preventivo riporti l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore.

7. IL PROCESSO VALUTATIVO

7.1. Criteri di selezione e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 3.1 – Intervento 3.1.1 sono definite sulla scorta dei seguenti Criteri di Selezione, così come approvati dal CdS ed adottati dall'AdG:

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Adesione a progetti integrati di filiera (PIF).	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti: adesione ad un PIF • 0 punti: nessuna adesione

- Il punteggio è attribuito sulla base dell'adesione del soggetto richiedente ad un progetto integrato di filiera (PIF). **CRITERIO NON APPLICABILE AL PRESENTE AVVISO.**

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Giovani agricoltori insediati ai sensi del Reg. 1305/2013 (profilo soggettivo del beneficiario con riferimento all'età anagrafica)	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti: età minore di 40 anni • 0 punti: età superiore a 40 anni



- Il punteggio è attribuito sulla base dell'età minore di 40 anni compiuti dal soggetto richiedente alla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno.

IL CRITERIO VERRA' APPLICATO ALLORCHÉ ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO SIA STATA PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SOTTOMISURA 6.1 – INTERVENTO 6.1.1.

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Collocazione delle aziende agricole in territori svantaggiati (art. 32 del Reg. 1305/2013) e in aree Natura 2000	Fino a 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 20 punti: azienda localizzata interamente in entrambe le aree • 15 punti: azienda localizzata prevalentemente (>50%) in entrambe le aree • 10 punti: azienda localizzata prevalentemente (>50%) in una sola tipologia di area • 0 punti: azienda non prevalentemente (< 50%) localizzata in zona svantaggiata o Natura 2000

- Il punteggio è attribuito sulla base della localizzazione della superficie (SAU) dell'azienda in area Natura 2000 e/o zona svantaggiata rispetto alla superficie (SAU totale) indicata nel proprio fascicolo aziendale.

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Coerenza con l'obiettivo trasversale innovazione	Fino a 40 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 40 punti: adesione ad almeno uno dei regimi di qualità DOP/IGP del settore oleicolo o ortofrutticolo o zootecnico o zafferano • 20 punti: adesione ad un regime di qualità DOP/IGP in altri settori • 4 punti: adesione ad altro regime di qualità diverso da DOP/IGP

- Il punteggio è attribuito in base al prodotto appartenente ad uno dei regimi di qualità ammissibili al sostegno come indicato dall'art. 16, par. 1 del reg. (UE) n.1305/2013, indicati nella domanda di aiuto.

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Adesione a regimi di qualità a valenza ambientale	Fino a 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 20 punti: adesione al regime di qualità biologico e ad almeno un altro regime a valenza ambientale • 10 punti: adesione al regime di qualità biologico/equiparato • 0 punti: assenza di adesione a regimi di qualità a valenza ambientale



- Il punteggio è attribuito con riferimento all'adesione dell'azienda al regime biologico (ivi compreso il SQNPI/SQNZ) e altre certificazioni di qualità a valenza ambientale tra quelle ammesse al sostegno della sottomisura, indicato nella domanda di aiuto.

7.2. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, si procederà al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno. L'iter istruttorio viene avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e del/degli incaricato/i delle valutazioni di ricevibilità, prevalutazione di idoneità-ammissibilità, merito che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L.241/90, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

7.3. Ricevibilità delle istanze

Gli uffici competenti avvieranno le istruttorie delle domande in ordine di arrivo.

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza.

La regolarità formale dell'istanza è accertata dal Servizio Promozione delle Filiere mediante l'esame della:

- presentazione entro i termini previsti;
- completezza della documentazione allegata;
- sottoscrizione dell'istanza;
- presenza di valido documento di identità.

Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non "rilasciate" dal sistema;
- prive della firma del richiedente;
- prive della copia di documento di identità valido;
- prive di taluno dei documenti richiesti.

Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata.

L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.

➤ *Riesame a conclusione della fase di ricevibilità*

E' consentito in questa fase proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato l'**irricevibilità** della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere entro 10 giorni dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

Nei 10 giorni successivi, il Servizio Promozione delle Filiere provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare la ricevibilità o l'irricevibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.



7.4. Ammissibilità delle istanze

La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso autodichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi autodichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno.

Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano in tal modo un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Le domande con autopunteggio \geq al 30% sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie del bando. Qualora più domande risultino ex aequo rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte. Le domande che nel predetto ordine dispositivo siano collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo sopra indicato sono dichiarate inammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sono sottoposte alle ulteriori fasi valutative.

L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:

1. della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
2. della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
3. della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
4. del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
5. la ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
6. l'eventuale impiego di prezziari;
7. la presenza di almeno tre preventivi (ovvero un unico preventivo) per ciascuna fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
8. il rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Qualora le eventuali **integrazioni documentali** richieste dal Servizio, decorso il termine di 10 (dieci) giorni di calendario a ciò fissato dallo stesso, risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

➤ *Riesame a conclusione della fase di ammissibilità*

Tutte le cause di inammissibilità sono comunicate al richiedente mediante PEC, con assegnazione del termine di giorni 10 per esperire reclamo a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere entro 10 giorni dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

Qualora la causa di inammissibilità verta sull'insussistenza di capienza finanziaria, l'istanza di riesame può riguardare unicamente la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio autodichiarato.

Nei 10 giorni successivi, il Servizio Promozione delle Filiere provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC.



Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

7.5. Valutazione di merito

Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito.

Essa consiste nella valorizzazione, a cura di incaricati del Servizio Promozione delle Filiere, dei progetti attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati nei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e indicati al precedente par. 7.1.

Ultimata la valorizzazione delle domande, si procede a confermarne o meno l'idoneità: essa si consegue con un punteggio definitivo non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile. L'eventuale inidoneità definitiva è comunicata al richiedente a mezzo PEC. Parimenti è comunicata l'esclusione dalla graduatoria agli aspiranti beneficiari cui sia riconosciuto un punteggio definitivo inferiore alla soglia che ha determinato l'inammissibilità per insufficiente capienza finanziaria ai sensi del paragrafo 7.4.

7.6. Approvazione della graduatoria

Il Responsabile del Servizio Promozione delle Filiere approva, con proprio provvedimento, una **graduatoria provvisoria**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco provvisorio, in ordine di punteggio, delle domande ammissibili e finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- l'elenco provvisorio, in ordine di punteggio, delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse;
- l'elenco provvisorio delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili o escluse;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

➤ **Riesame**

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, **richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato** solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

Nei 10 giorni successivi, il Servizio Promozione delle Filiere provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità della richiesta, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere adotta la **graduatoria definitiva**, che consta dei seguenti documenti:



- l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
- l'elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici;
- l'elenco definitivo delle domande escluse.

L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto relativo all'approvazione della graduatoria definitiva verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai soggetti interessati o da essi formalmente delegati.

8. CONCESSIONE DEI BENEFICI

8.1. Concessione e provvedimento

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo dei beneficiari nuovi aderenti fino a concorrenza dello stanziamento.

L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente l'intervento con il contributo ridotto (punto 4.11 Linee guida operative).

Le risorse indicate al par. 5.1 del presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della corrispondente graduatoria. Nell'ambito dell'elenco definitivo dei soggetti idonei, possono essere disposti eventuali scorrimenti entro tale importo.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Promozione delle Filiere. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- numero identificativo della domanda di aiuto attribuito dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- codice unico di progetto
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

All'atto è allegato il quadro economico della spesa approvata (con le eventuali revisioni della spesa ammessa). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

8.2. Varianti

Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, raccomandano, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.



Sono considerate varianti per la presente sottomisura:

- *il cambio di beneficiario;*
- *il cambio dell'organismo di controllo prescelto.*

Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, **una sola variante** debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva. Le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate dal Servizio Promozione delle Filiere.

Nel caso di cambio del beneficiario, per cessione totale o parziale dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Il Servizio Promozione delle Filiere verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina l'autorizzazione alla domanda di variante per subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, il Servizio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della domanda di variante per subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione della domanda di sostegno.

8.3 Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi ovvero per la presentazione della domanda di pagamento, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **una sola proroga** per un periodo non superiore a tre mesi oltre le scadenze prefissate, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma nonché le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali (Art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio Promozione delle Filiere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

9. DOMANDA DI PAGAMENTO

9.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento. Il contributo è erogato annualmente, in un'unica soluzione, come saldo finale previa verifica di esso. **La domanda di pagamento relativa al saldo annuale deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi** (cfr. paragrafo 4.3).

Il soggetto richiedente presenta la domanda di saldo alla Regione Abruzzo esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della stessa.



9.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

La richiesta di **pagamento del saldo** (annuale) deve essere corredata, di regola, dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
- b) copia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
- c) quadro riepilogativo delle spese sostenute (in forma di quadro sinottico);
- d) copia conforme delle fatture debitamente quietanzate o altra documentazione equivalente emesse dall'Organismo di Controllo o da Laboratori analisi, da cui si evince la natura e l'ammontare della spesa sostenuta. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo per conto dei propri associati le fatture dovranno essere intestate all'associazione dei produttori, ma dovranno riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/regime). Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al PSR Abruzzo 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1.1, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
- e) tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante (estratto conto bancario, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente);
- f) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante che le fatture allegare alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; che per le spese relative, oggetto di accertamento, non si è beneficiato di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione degli interventi previsti nella domanda di aiuto approvata dalla Regione Abruzzo;
- g) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dagli OdC o da altre eventuali ditte fornitrici di servizi (es. laboratori di analisi) e copia del DURC in corso di validità dei medesimi.

Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- **Documento rilasciato dall'ente di certificazione** attestante, per ogni soggetto aderente:

- a) gli estremi del/i certificato/i di conformità rilasciato/i e/o di permanenza nel regime, oppure
- b) i termini previsti per la risoluzione di non conformità, oppure
- c) i motivi del mancato inserimento nel sistema di controllo (rinuncia, ecc.).

Solo la situazione di irregolarità grave, con esclusione dal sistema di controllo nell'anno di riferimento, porterà alla decadenza della domanda.

9.3. Istruttoria della domanda di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento, a qualsiasi titolo prodotte, compete al Servizio Promozione delle Filiere, nel rispetto di quanto stabilito dalle "Linee guida regionali"; essa prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad:

- accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di aiuto ammessa;
- accertare la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.



In sede di accertamento di avvenuta partecipazione al regime di qualità indicato, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta partecipazione.

L'accertamento dell'avvenuta partecipazione e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del saldo; all'esito di detti controlli sarà redatto il verbale di accertamento di avvenuta partecipazione e certificazione del prodotto con proposta di liquidazione del contributo.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti l'adesione a regime/metodo indicato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:

- bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento;
- ricevuta bancaria;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- carta di credito;
- bollettino postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato o una codificazione contabile adeguata.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

11. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

Fatte salve le fattispecie già individuate in narrativa, costituiscono sempre:

a) **Motivo di esclusione** dalle successive fasi del procedimento valutativo:

- Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
- Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;

b) **Motivo di decadenza** dai benefici:

- Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;



- Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- Mancata realizzazione dell'intervento;
- Rinuncia da parte del beneficiario;
- Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

c) Motivo di revoca dei benefici:

- Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- Mutamento della situazione di fatto;

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di **forza maggiore** e **le circostanze eccezionali** trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:



a) decesso del beneficiario:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:

- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

- atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizootia o fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario:

- provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:

- Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale **restituzione** da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.



Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di **irregolarità** riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

d) **Motivi di applicazione di riduzione** dei benefici:

- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

12. RECLAMI E RICORSI

Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulle misure del PSR hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio precedente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale di punteggi, del finanziamento o del pagamento.

La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.

Nei 10 giorni successivi, il Servizio competente provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.

I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Promozione delle Filiere: dpd019@pec.regione.abruzzo.it ovvero all'AGEA.

Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.
- ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI

13.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Le domande di aiuto e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014 Titolo IV - misure non connesse alla superficie.

Gli impegni presi in carico dai beneficiari, sulla base del presente Avviso, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in situ/loco ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:



- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto ed eventuali sanzioni di cui al paragrafo successivo.

13.2. Riduzioni e Sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, il Servizio competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In ogni altro caso si fa riferimento a quanto stabilito dal punto 9 (Sanzioni) delle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR Abruzzo 2014-2020" – Revisione Dicembre 2016.

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

14.1. Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD

Servizio Promozione delle Filiere – DPD 019

Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA

Tel. 085 7671 (centralino) – 085 7672920 / 085 7672927

E-mail: franco.lacivita@regione.abruzzo.it; giuseppe.cavaliere@regione.abruzzo.it

PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it

14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.



I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.



ALLEGATO A)

REGIMI DI QUALITÀ E PRODOTTI AGRICOLI AMMISSIBILI

I regimi di qualità che l'Abruzzo intende sostenere all'interno della Misura 3 sono quelli istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali, così come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 per quanto concerne la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3, e DM 8 maggio 2014, concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata;
- Decreto 4337/2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia;
- Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.
- Gli schemi di qualità volontari per essere supportati devono rientrare nel "best practice guidelines" dell'Unione Europea e consultabili in: <http://eurlex.europa.eu> (GUUE 2010/C341);

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1. Regime di qualità delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

Olio extravergine di oliva "Aprutino-Pescarese" DOP
Olio extravergine "Colline Teatine" DOP
Olio extravergine di Oliva "Pretuziano delle Colline Teramane" DOP
Zafferano dell'Aquila DOP
Salamini Italiani alla cacciatora DOP (interregionale)
Oliva Ascolana del Piceno DOP (interregionale)
Carota dell'Altopiano del Fucino IGP



Patata del Fucino IGP
Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP (interregionale)
Agnello del Centro Italia IGP (interregionale)

2. Regime di qualità delle STG dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

Mozzarella STG

3. Regime di qualità della **produzione biologica** (reg. (CE) n. 834/2007) – Prodotti agricoli ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008.

4. Regime di qualità delle DOP/DOC-DOCG e IGP/IGT nel **settore vitivinicolo** (Reg. (UE) n. 1308/2013) – Vini registrati nello specifico registro dell'Unione (E-Bacchus):

Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo DOCG
Abruzzo DOC
Cerasuolo d'Abruzzo DOC
Controguerra DOC
Montepulciano d'Abruzzo DOC <ul style="list-style-type: none"> • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Casauria o Terre di Casauria • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Alto Tirino • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Peligni • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Teate
Ortona DOC
Terre Tollesi o Tullum DOC
Trebbiano d'Abruzzo DOC
Villamagna DOC
Colli Aprutini IGT
Colli del Sangro IGT



Colline Frentane IGT
Colline Teatine IGT
Colline Pescaresi IGT
Del Vastese o Histonium IGT
Terre Aquilane o Terre de L'Aquila IGT
Terre di Chieti IGT

5. Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n.110/2008.

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>)

6. Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario.

I controlli sulle produzioni sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

1. sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ) in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) in base ai disciplinari approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la Regione Abruzzo;



C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):

- Detti regimi facoltativi consistono nelle certificazioni volontarie di processo e/o prodotto. Quelli ammessi sono: BRC – IFS, GLOBALG.A.P..
- Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale relativi a regimi facoltativi di certificazione di cui al Reg CE n.1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n.653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano.

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio relativo ai regimi di qualità a valenza ambientale si intende:

Regimi di qualità a valenza ambientale (equiparati e non cumulabili):

- BIOLOGICO
- SQNPI/SQNZ

Altri regimi di qualità a valenza ambientale:

- ISO 14001
- EMAS
- ECOLABEL
- V.I.V.A.
- DAP/EPD



ALLEGATO B)

SCHEMA DI MANDATO - BENEFICIARIO ASSOCIATO (APPROCCIO COLLETTIVO)

PREMESSO

- che la Regione Abruzzo, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/___ del _____, ha approvato il bando regionale attuativo del P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 3 – Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”- **Annualità 2017**;
- che tale bando prevede la possibilità di ottenere la concessione di finanziamenti per la prima adesione/partecipazione da parte degli agricoltori ad uno dei sistemi di qualità indicati nella relativa scheda del P.S.R. 2014-2020 e nel bando medesimo (Allegato A), nel limite massimo di 3.000,00 Euro per anno solare per singolo agricoltore;
- che è interesse delle parti sottoscrittrici della presente scrittura partecipare al predetto bando regionale secondo le modalità previste, in particolare, al sotto paragrafo 2.1 (approccio collettivo)”;

Tutto ciò premesso:

L'impresa agricola.....con sede legale in

Codice Fiscale..... Partita IVA..... rappresentata per la firma del presente atto dain qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità indicato come “Mandante”),

Conferisce mandato a

.....con sede legale in.....

Codice Fiscale.....Partita IVA rappresentata per la firma del presente atto da..... in qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità indicato come “Mandatario”), a presentare domanda di sostegno e di pagamento per l'accesso ai contributi di cui al bando in premessa in relazione all'adesione al seguente regime di qualità ammesso, previsto dall'Allegato A) al bando medesimo:

(specificare il/i regime/i di qualità)

Obblighi del Mandante

Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi previsti dal bando ed in particolare assicura il possesso dei seguenti requisiti/condizioni per l'accesso al sostegno:



- Iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole in conformità a quanto previsto dal DPR n. 503 del 01.12.1999;

- Prima adesione a uno dei regimi di qualità sopra indicati;

- Condizione di "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, degli artt. 10 e ss. Del Reg. (UE) n. 639/2014, dell'art. 3 del DM 6513 del 18.11.2014, dell'art. 1 del DM 1420 del 26.02.2015 e dell'art. 1 comma 1 del DM 1922 del 20.03.2015.

Il Mandante si impegna altresì a partecipare al regime di qualità sopra individuato e ad osservare tutti gli obblighi collegati alle attività di certificazione e presta il proprio consenso affinché il finanziamento sia percepito dal Mandatario.

Obblighi del Mandatario

Il Mandatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni previste dall'Avviso in relazione alla presentazione della domanda di sostegno e alla domanda di pagamento, assumendo direttamente il costo della certificazione. A tale riguardo il Mandatario provvederà al pagamento delle spese all'organismo di certificazione e alla rendicontazione all'Amministrazione regionale per il percepimento diretto del finanziamento.

Il Mandatario si impegna altresì a comunicare senza ritardo al Mandante l'esito della domanda di sostegno, oltre ad assumere ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dal bando.

Responsabilità reciproche

In caso di inadempienze nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente scrittura ciascuna parte è tenuta al risarcimento del danno cagionato alla controparte.

Efficacia e durata

La presente scrittura è efficace dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento di tutti gli adempimenti individuati dal bando in premessa, salvo eventuale revoca da parte del Mandante o rinuncia da parte del Mandatario.

Protezione dei dati personali

Con la sottoscrizione il Mandante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità oggetto della presente scrittura, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003.



Controversie

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente scrittura è demandata a (completare _____)

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nella presente scrittura trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di mandato e quelle del bando.

Luogo e data _____

Firma autografa
del Mandante

Firma autografa
del Mandatario

NB: Il mandato dovrà essere allegato alla domanda di sostegno unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del mandante; per il mandatario sarà possibile allegare un'unica copia del documento valido per tutti i mandati presentati.



./.